



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARTELLI | LUIGI | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BOLOGNESI | MAURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | FIRPO | ANNAMARIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 238/13
depositato il 20/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601938/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601938/2012 IRPEF-ADD.COM. 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601938/2012 IRPEF-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601938/2012 IVA-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601938/2012 IRAP 2007
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO



COPIA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 238/13

UDIENZA DEL

17/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

103/04/13

PRONUNCIATA IL:

17.10.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02.12.2013

Il Segretario

Alexandro M...

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Dal controllo effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara nei confronti della ditta individuale " ", sarebbe emerso che la stessa avrebbe emesso nell'anno 2007 diverse fatture nei confronti della ditta " ", che svolge attività di trasporto in conto terzi, per "prestazioni di carico e scarico".

Dall'esame delle suddette fatture da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe emerso che le stesse non avrebbero specificato in alcun modo natura, tipologia, luoghi in cui le "prestazioni effettuate per vostro conto nel mese di ..." sarebbero avvenute né sarebbero state evidenziate le modalità di calcolo delle stesse.

L'Ufficio, pertanto, non riconoscendo la deducibilità dei relativi costi, in quanto considerati non documentati e non inerenti, ai sensi dell'art 109, comma 5 del TUIR, recupera a tassazione i suddetti costi con avviso di accertamento n T7U010601938/2012 per l'anno d'imposta 2007 come segue:

| IMPOSTE DIRETTE | dichiarato | accertato | maggiori imposte |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| IRPEF | | | |
| Reddito complessivo | 20.081 | 83.041 | |
| Reddito imponibile | 15.756 | 78.716 | |
| Imposta IRPEF | 2.256 | 27.018 | 24.143 |
| Addizionale Regionale | 221 | 1.102 | 881 |
| Addizionale Comunale | 47 | 236 | 189 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 3.818 | 13.294 | 9.476 |
| IRAP | | | |
| Base Imponibile | 49.029 | 111.989 | |
| Imposta IRAP | 2.084 | 4.760 | 2.676 |
| IMPOSTE INDIRETTE | | | |
| IVA | | | |
| IVA ammessa in detrazione | 31.590 | 18.998 | |
| IVA a debito | 0 | 12.592 | 12.592 |
| SANZIONE PER INTERO | | | 41.647 |
| INTERESSI fino al 28.11.2012 | | | 6.647 |
| SPESE DI NOTIFICA | | | 8,75 |



M

Si oppone la ricorrente eccependo in diritto:

- 1) La nullità dell'atto per mancata emissione del PVC ai sensi dell'art 24 Legge 4/1929 e violazione del diritto alla difesa del contribuente ex art 12, commi 4 e 7, D.Lgs. 212/2000
- 2) La illegittimità degli atti impositivi per carenza di motivazione in violazione dell'art 42 del DPR 600/73

Eccepisce, inoltre, nel merito come i costi fatturati dalla ditta non comprendano tutti i mesi dell'anno e siano variabili in relazione ai chilometri percorsi, al numero delle consegne, al peso dei colli e al costo del carburante.

Conclude la ricorrente chiedendo, in via principale che sia dichiarata la nullità dell'atto di cui è causa e, in subordine, la rideterminazione del maggior reddito alla luce delle considerazioni esposte.

Resiste l'Ufficio sostenendo la legittimità del proprio operato.

In data 18 giugno 2013 questa Commissione (Giudice Monocratico dr Antonio Puzo), letto il ricorso, ritenuta l'urgenza di provvedere, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione cautelare sia sotto il profilo del fumus boni juris, sia sotto quello del periculum in mora disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava l'udienza dell'11 luglio 2013 per la trattazione della suddetta istanza.

In data 11 luglio 2013 questa Commissione confermava la sospensione dell'atto impugnato già disposta con precedente decreto.

In data 17 settembre 2013 la ricorrente deposita memorie illustrative in merito alle eccezioni di diritto già enunciate con il ricorso principale e allega sentenze della Corte di Cassazione nn. 20770/2013 (dell'11 settembre 2013) e 18446 (del 26 ottobre 2012) a supporto delle proprie argomentazioni.

Letti gli atti, sentite le parti come da separato Verbale di Seduta, udito Il Relatore dottor Luigi Martelli questo Collegio

OSSERVA

Che il ricorso è fondato nel merito e, per conseguenza, deva essere accolto nella richiesta avanzata in subordine dal ricorrente di rideterminazione del reddito per l'anno in esame.

Per quanto concerne le eccezioni in diritto, infatti, questo Collegio giudica le controdeduzioni dell'Ufficio fondate per i seguenti motivi:

- 1) Nel caso in esame nessun Processo Verbale di Costatazione doveva essere emesso dall'Ufficio in quanto trattasi di accertamento basato sulle valutazioni dirette dello stesso Ufficio e non di operazioni compiute dagli Uffici Finanziari o dalla Guardia di Finanza, prodromiche rispetto all'eventuale successivo atto impositivo. Nel caso in esame, infatti,

COPIA

M

trattasi di risposte a questionario che potevano contenere tutte le osservazioni e i chiarimenti ritenuti necessari dal contribuente. Ne consegue, inoltre, che anche la doglianza del mancato rispetto dei 60 giorni dalla data di notifica del PVC è priva di pregio giuridico

- 2) Infondata è pure l'eccezione in merito all'art 42 bis del DPR 633/72 in quanto l'Avviso di accertamento impugnato chiaramente indica i motivi alla base delle rettifiche effettuate.

Nel merito questo Collegio non può non rilevare che non possa essere semplicemente sostenuto che un componente negativo di reddito sia indeducibile, come affermato dall'Ufficio, per effetto di un comportamento che, nella sostanza, non risulta avere violato inconfutabilmente alcuna disposizione di legge

A giudizio di questo Collegio incombe all'Ufficio provare i fatti costitutivi a fondamento della pretesa avanzata con l'atto impositivo.

Per tali motivi nell'accertamento l'Ufficio deve dare conto non solo degli elementi di conoscenza e di giustificazione della pretesa sulla quale la rettifica si fonda (ex art 7, Legge 212/2000) ma deve evidenziare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni (art 2729 C.C.) sulle quali si basa l'atto emesso.

Nel caso di specie, a giudizio di questo Collegio, l'accertamento si limita a considerazioni formali (mancanza di contratti specifici con gli operatori, genericità descrittiva delle fatture, insufficienza delle spiegazioni) senza alcuna ricerca della realtà economica e, soprattutto, della capacità contributiva affermata dall'art. 53 della Costituzione.

E' convinzione di questo Collegio, infatti, che la dimensione della società, unita al numero di rapporti economici frazionati intercorsi, avrebbe dovuto comportare per l'Ufficio un accertamento ben più complesso ed approfondito che non quello connesso alla risposta del questionario.

E' di tutta evidenza che laddove le operazioni economiche, come nel caso di specie, siano tanto numerose, sebbene di valore contenuto, tali da dovere necessitare del congruo tempo per un corretto accertamento, il semplice ricorso alle risposte del questionario, ancorché corroborato da contraddittorio, può produrre effetti devastanti nelle conclusioni in quanto derivabili più da valutazioni di forma che non di sostanza.

A giudizio di questo Collegio quindi deve essere accolta la richiesta subordinata del ricorrente di rideterminazione del maggior reddito nella misura non superiore allo scostamento risultante dagli Studi di Settore, così come evidenziati in allegato 6) del ricorso, che indica una non congruità di € 37.561 rispetto al ricavo puntuale, e di € 33.908 rispetto al ricavo minimo.

Il maggiore reddito, quindi, viene fissato da questo Collegio in funzione dello scostamento di € 33.908 rispetto al ricavo minimo.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della controversa natura delle questioni dedotte in giudizio, le spese di giustizia vanno compensate.



COPIA

M

PER QUESTI MOTIVI

Questa Commissione accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta avanzata in subordine dalla parte e fissa in € 33.908 i maggiori ricavi.

Spese compensate

Così deciso in Novara il 17 ottobre 2013

Il Presidente e Relatore



COPIA